

Legge regionale 21 luglio 2008 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 9/2005)

1. All'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 20/2007, dopo il comma 4 bis, è aggiunto il seguente:

<<4 ter. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle formazioni erbacee, incluse nell'inventario, che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (*Arrhenatherion elatioris*) nell'allegato A, punto B1), della presente legge, qualora derivino da precedente coltivazione.>>.

2.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 12, lettera i), L. R. 14/2012